



# *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

*Ufficio del Massimario*

## **LA SOSPENSIONE DEL RIMBORSO DEL CREDITO IVA VA REVOCATA IN CASO DI PRONUNCIA FAVOREVOLE AL CONTRIBUENTE**

- Sentenza del 11/09/2025, n. 198 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio nell'Emilia

### **Composizione**

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  
- 438 RIMBORSI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Sospensione del rimborso del credito IVA – Annullamento in sede giurisdizionale dell'atto impositivo – Revoca della sospensione – Necessità – Sussistenza.

### **Massima**

L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del d.lgs. 18/12/1997, n. 472 (nella formulazione, applicabile "*ratione temporis*", anteriore alle modifiche di cui all'art. 16 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158) può sospendere il pagamento del rimborso del credito IVA richiesto dal contribuente, qualora vanti un controcredito derivante da contestazione o da irrogazione di sanzioni, nei limiti della somma risultante dall'atto impositivo, ovvero, in caso di contenzioso, dell'importo accertato in sede giurisdizionale, pur in assenza di giudicato, sicché, ove l'atto impositivo venga annullato in sede giurisdizionale, anche mediante una pronuncia non definitiva, devono ritenersi caducate le ragioni per il permanere della sospensione.

### **Rif. Normativi**

- D.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 23, comma 1

### **Conformi**

- Cass., Sez. 5, ord. n. 2893 del 31/01/2019



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

- Cass., Sez. U, n. 2320 del 31/01/2020

**Anno pubb.**

2025